TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 44

Commercializzazione di FIA non riservati

Le SICAV autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle SICAV. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Versione in vigore dal 1 luglio 1998, non più in vigore dal 9 aprile 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	II — Disciplina degli intermediari
Titolo	III — Gestione collettiva del risparmio
Capo	II-ter — Pre-commercializzazione e commercializzazione di oicr
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-44-commercializzazione-di-fia-non-riservati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it